



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 438 DEL 9 maggio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Luigi Pianese – Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione per l’opera denominata “adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio e dell’impianto sportivo polivalente in Cerro Capoluogo” – Importo a base di gara: euro 67.058,00 - S.A. Regione Molise

PREC 50/18/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 72391 del 24 maggio 2017 presentata dall’Ing. Luigi Pianese, e relativa memoria, con la quale l’istante, terzo classificato in R.T.P. nella gara in oggetto, lamenta la mancata esclusione dei concorrenti classificati ai primi due posti in graduatoria e l’erronea attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, in particolare l’attribuzione “abnorme e senza valida giustificazione” del punteggio massimo (40 punti) all’aggiudicatario Ing. Farocco in relazione a due servizi pregressi. Al riguardo, l’istante rappresenta che uno dei servizi valutati era commissionato da una impresa privata ma mancava la documentazione attestante l’effettività del servizio espletato, la categoria di lavorazione era diversa ed inoltre l’incarico risultava affidato quando ancora l’Ing. Farocco non aveva conseguito l’abilitazione e perciò il concorrente doveva essere escluso per aver reso una falsa dichiarazione. L’istante lamenta anche l’attribuzione del punteggio massimo (20 punti) all’Ing. Farocco in relazione al sub-criterio “migliore modalità di svolgimento delle prestazioni, comprese misure e interventi per garantirne la qualità”, nonché per il sub-criterio del numero di risorse messe a disposizione, in quanto egli partecipava da solo e indicava dei consulenti esterni che non producevano però alcuna dichiarazione in merito. L’istante contesta anche la partecipazione del concorrente secondo classificato Ing. Perinelli, in quanto già titolare dell’incarico di progettista del progetto esecutivo della medesima gara. Infine lamenta l’incompetenza



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

tecnica specifica della commissione di gara, rilevando che i componenti erano geometri oppure non laureati in materie tecniche;

VISTA la memoria della S.A. prot. n. 13467 del 13 febbraio 2018 con la quale, nel premettere di non manifestare adesione all'istanza di parere e di ritenere l'istanza inammissibile per mancata impugnazione dell'aggiudicazione nei termini, essa rappresenta che la valutazione delle offerte da parte della commissione di gara era debitamente motivata tramite l'assegnazione di appositi coefficienti numerici e pertanto non si rivela illogica o irragionevole; specifica altresì che la commissione era composta da due geometri e dal responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza in veste di presidente, e sottolinea che la partecipazione alla gara del secondo classificato ing. Perinelli, autore del progetto esecutivo, era legittima in quanto ai sensi dell'art. 111 d.lgs. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il ruolo di progettista è compatibile con il ruolo di direttore dei lavori;

VISTA la memoria del secondo classificato Ing. Perinelli prot. n. 12897 del 9 febbraio del 2018, con la quale egli riferisce di aver preventivamente chiesto alla S.A. informazioni circa l'eventuale incompatibilità della propria partecipazione alla gara, avendo redatto il progetto esecutivo, e di aver ricevuto rassicurazioni in merito; riferisce altresì di aver espressamente dichiarato nell'offerta tecnica di aver svolto l'incarico di progettista dei lavori in questione;

RITENUTO che l'istanza è ammissibile, nonostante l'intervenuta stipula del contratto, perché verte su questioni che attengono allo svolgimento della procedura di gara;

VISTO l'art. 10 (Criteri di aggiudicazione) del disciplinare di gara, che prevedeva l'attribuzione del punteggio massimo di 80/100 per l'offerta tecnica e di 20/100 per l'offerta economica e specificava, con riferimento alle offerte tecniche, che «la Commissione assegnerà alle stesse, per ogni sub-criterio elencato nella seguente Tabella B, accanto al punteggio massimo ad esso attribuibile, un giudizio tra quelli indicati, unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella C [...]». Seguiva la Tabella B dove, con riferimento al primo criterio, «Professionalità ed adeguatezza dell'offerta», compariva l'unico sub-criterio A1 «Rispondenza dei due servizi descritti nella relazione di cui al punto II lett. a) del precedente art. 9, rispetto a obiettivi ed esigenze della stazione appaltante», per il quale era previsto il punteggio massimo di 40 punti. Con riferimento al secondo criterio, «Caratteristiche metodologiche dell'offerta, illustrate nella relazione di cui al punto II lett. b) del precedente art. 9» comparivano 4 sub-criteri, dove era assegnato il massimo di 20 punti al sub-criterio B1 «Modalità di svolgimento delle prestazioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

oggetto di appalto, comprese misure e interventi per garantirne la qualità”, 10 punti al sub-criterio B2 “Risorse umane da impiegare”, 5 punti al sub-criterio B3 “Risorse strumentali” e 5 punti al sub-criterio B4 “Modalità di interazione/integrazione con la Committenza”. Seguiva la Tabella C recante sette livelli di giudizio (eccellente, ottimo, buono, discreto, più che sufficiente, sufficiente e inesistente o inadeguato) a cui corrispondevano coefficienti da 0 a 1;

VISTO il verbale n. 3 del 20 febbraio 2017, dal quale risulta che «I commissari procedono con le operazioni di valutazione della busta B... registrando le risultanze nella scheda 1»; nella suddetta scheda risultano trascritti, per ciascun sub-criterio, i giudizi dei singoli commissari espressi mediante coefficienti numerici da 0 a 1, corrispondenti ai sette livelli, da eccellente a inadeguato;

VISTA la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, recante “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, nella quale, con riferimento alla scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa, e in particolare alla scelta del sistema di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara, evidenzia che «in relazione a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o sub-criterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni»;

VISTA la delibera n. 973 del 14 settembre 2016, recante “Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, che al par. 2.1 specifica: «La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. I criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni». Il successivo par. 2.5 (in analogia a quanto era già previsto nella determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015) indica i possibili contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, ad esempio «Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

1. le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
2. le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
3. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - o dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - o organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio»;

VISTA la giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purché siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698; Cons. Stato sez. III 17 dicembre 2015, n. 5717 richiamati nel Parere Anac adottato con delibera n. 27 del 18 gennaio 2017);

VISTA la giurisprudenza riferita alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, secondo la quale "la qualifica di esperto ben può, in via presuntiva, desumersi, pur mancando il diploma di laurea, dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell'attività professionale" (T.A.R. Molise 6 marzo 2018, n. 122 che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 473; Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911; Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409; Cons. Stato 3841/2013);

RITENUTO che il disciplinare della gara in oggetto reca sub-criteri di aggiudicazione privi di elementi di dettaglio e di specifici profili oggetto di valutazione analitica, con i relativi descrittori; l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche mediante l'attribuzione di coefficienti numerici non consente in tal modo di cogliere la logica alla base dell'attribuzione dei singoli punteggi ai concorrenti, con particolare riferimento alle voci che riguardano la "rispondenza dei due servizi



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

pregressi rispetto agli obiettivi della stazione appaltante”, e le “modalità di svolgimento delle prestazioni, comprese misure e interventi per garantirne la qualità”;

RITENUTO che l’incarico di direzione lavori può essere attribuito al progettista incaricato per espressa previsione di legge (art. 111 d.lgs. 50/2016) e quindi, sotto questo aspetto, era legittima la partecipazione dell’ing. Perinelli;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- il disciplinare della gara in oggetto reca sub-criteri di aggiudicazione privi di elementi di dettaglio e degli specifici profili oggetto di valutazione analitica, con i relativi descrittori; l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche mediante l’attribuzione di coefficienti numerici non consente in tal modo di cogliere la logica alla base dell’attribuzione dei singoli punteggi ai concorrenti, con particolare riferimento alle voci che riguardano la “rispondenza dei due servizi pregressi rispetto agli obiettivi della stazione appaltante”, e le “modalità di svolgimento delle prestazioni, comprese misure e interventi per garantirne la qualità”.

Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2018

Il Segretario Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente